



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI
APS CENTRO CRISTIANO NEW LIFE ASSEMBLY INTERNATIONAL

Via Roma, 15 Roverbella MN

Codice Fiscale: 93064680205

In data dodici dicembre duemila ventidue alle ore.20:00, si è riunita presso la sede dell'associazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Sig. Aiwaguore Huston Kennedy*, il quale chiama a fungere da segretario il sig. Akenuwa Elliot Osagie.

Il Presidente, constatato la presenza dei seguenti n. 8 soci aventi diritto al voto su n. 8 soci:

Dichiara

l'Assemblea straordinaria validamente costituita.

Il presidente, compiuto l'accertamento di cui sopra, illustra i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la modifica è fondamentale per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione per alzata di mano lo Statuto nella sua integrità e gli altri punti dell'ordine del giorno.

L'assemblea, *all'unanimità*, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di registro e di bollo (ex art.82, c. 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Il Consiglio direttivo è composto dai seguenti membri:

Presidente Aiwaguore Huston Kennedy

Vice Presidente Osayammwen Gloria

Segretario Akenuwa Elliot Osagie

Esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21:00.

Il segretario
(Akenuwa Elliot Osagie)



Il Presidente
(Aiwaguore Huston Kennedy)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO I
Registrato il 20/12/2022
al n. 4663 Serie 3
con Euro 0,00
(..... Zero/00)



STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1

-Denominazione - sede - durata-



È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, D.Lgs. n. 117/2017 (Terzo settore) l'Associazione denominata

"APS CENTRO CRISTIANO NEW LIFE ASSEMBLY".

L'Associazione ha la propria sede legale in Roverbella (MN).

La sede attuale è in Via

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 2

- Ambito di operatività-

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3

-Scopi dell'Associazione -

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente delle attività prestate ex art.4.1 Codice del Terzo Settore in forma volontaria e gratuita dai propri associati allo svolgimento delle attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- lett. i) promuovere l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

- lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'associazione si propone di:

- a. intraprendere qualsiasi operazione, sia in Italia che all'estero, di volta in volta ritenuta necessaria al fine di promuovere l'associazione o procurare contributi all'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- b. prendere qualsiasi impegno di carattere fiduciario, sociale e caritatevole nei limiti consentiti dalla Legge;
- c. costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare di qualsiasi associazione, istituzione o fondazione con uno scopo analogo o strumentale a perseguire quello dell'Associazione e sottoscrivere e prestare garanzie monetarie per qualsiasi scopo di interesse collettivo, considerato rientrante negli scopi dell'Associazione;
- d. versare contributi e fare donazioni ad ogni associazione, istituzione o fondazione, in Italia ed all'estero, che abbia scopi simili a quelli dell'Associazione;
- e. promuovere, organizzare, partecipare alla promozione e all'organizzazione di conferenze, mostre, riunioni, esibizioni ed ogni altro evento che possa contribuire al perseguimento dello scopo dell'Associazione;
- f. realizzare direttamente - sia indirettamente che in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, iniziative finalizzate a:
 - consentire un maggior radicamento dell'Associazione su tutto il territorio nazionale e all'estero:
 - agevolare una diffusione capillare della propria visione e strategia;
 - stimolare nuove forme di partecipazione della società civile in Italia;
 - negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione dello scopo dell'Associazione.

4. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

a) promuovere e diffondere l'insegnamento dei principi biblici applicati alla vita pratica della persona;

b) la costituzione di opere umanitarie in Italia e all'estero con campi di missioni;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse"

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Lombardia.

Articolo 4

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;

dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;

versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

I soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci hanno diritto a:

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

candidarsi per ricoprire le cariche associative;

partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

esaminare i libri sociali. Gli associati o aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. Possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;

pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

- Perdita dello status di socio -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere preliminarmente al Collegio dei Probiviri entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Collegio dei Probiviri;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 7

- Assemblea sociale-

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 giugno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

approva entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;

approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;

delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Sia in via ordinaria che straordinaria:

delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;

nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;

nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.

Nelle assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei presenti, ricordando comunque che le associazioni ETS devono essere connotate da una struttura democratica ex artt. 2, comma 1 lett. a); 4, comma 1, lett. d); 5, comma 1, lett. a); della legge delega n. 106/2016, richiamati dagli artt. 25, comma 2, 241, comma 7, CTS).

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Possano farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l'Assemblea o il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;

- fixare la quota annuale di adesione all'Associazione;

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

- Collegio dei Revisori dei Conti (o Revisore Unico) -

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. I revisori dei conti non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri.

L'organo di revisione può essere composto anche da un Revisore Unico.

L'organo di revisione dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

L'organo di revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori o Revisore unico hanno

facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori o del Revisore unico deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 11

- Collegio dei Probiviri -

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 12

Volontario e attività di volontariato

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. 6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Art. 13

Assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, se si avvale di volontari, essi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Art. 14

- Patrimonio dell'Associazione -

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per l' o svolgimento

dell'attività' statutaria a i fini dell'esclusivo perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuate del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 1.000,00;

da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 15

- Risorse economiche -

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

quote associative annuali;

contributi degli aderenti e/o di privati;

contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;

contributi di organismi internazionali;

reddito derivanti dal patrimonio di cui all'art.12;

rimborsi derivanti da convenzioni;

entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, che per tali attività va tenuta apposita contabilità separata.

Articolo 16

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 31 marzo di ogni anno.

Articolo 17

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

1. In caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. La destinazione del patrimonio ad altri ETS, la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'ente cui lo statuto attribuisce la relativa competenza,
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 18

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia. Il presente atto è esente dall'imposta di registro e di bollo (ex art.82, c. 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Il segretario

(Akenuwa Elliot Osagie)

Il Presidente

(Aiwagure Huston Kennedy)

